

Art. 5 D. Lgs. 2013/33: Accesso civico

L'accesso civico è **regolato dall'art. 5 del D.Lgs 33/2013**, che lo definisce quale "*l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*".

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione che si pronuncia sulla stessa.

>>>>L'ANAC specifica la differenza tra l'istituto dell'accesso civico ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi: mentre l'**accesso civico** introduce una **legittimazione** generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, **a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione** da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente, invece il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 22 legge n. 241/1990, che lo definisce come "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati.<<<<

L'ordine, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013:

- personale assegnato alla segreteria dell'Ordine

E' possibile presentare istanze ai riferimenti sotto indicati:

Tel. e fax: 0541/52231

e.mail: segreteria@ordinefarmacistirimini.it